

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1 - Costituzione - Sede

1. E' costituita una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico posseduto da Enti Pubblici Locali come individuati dall'articolo 2, comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali, denominata "BELLUNUM S.R.L."

2. La società è costituita ed opera nel rispetto del modello organizzativo-gestionale "in house providing".

3. La società ha sede in Comune di Belluno (BL).

4. La società ha struttura proprietaria chiusa e svolge la propria attività prevalentemente nel territorio di competenza e a favore degli Enti Pubblici soci che provvedono ad affidarle i servizi pubblici locali di cui all'oggetto sociale, diretti al soddisfacimento di esigenze produttive interne ovvero di bisogni della collettività di riferimento dei singoli Enti pubblici soci, nei limiti in cui ciò sarà consentito dalle disposizioni generali e di settore di tempo in tempo vigenti.

5. Il domicilio dei soci, ai fini dei rapporti con la società, a tutti gli effetti di legge, è quello comunicato da ciascun socio e risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Articolo 2 - Oggetto

1. La società ha per oggetto:

(a) la gestione dei rifiuti in tutte le sue singole fasi, ossia la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento, lo smaltimento, il controllo su queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti dopo la chiusura e, ove necessario, la bonifica di aree ed ambienti inquinati e degradati, mediante il loro risanamento, ripristino e ricomposizione; le attività accessorie e funzionali alla stessa gestione dei rifiuti;

(b) i servizi relativi alla raccolta differenziata e al recupero, reimpiego e riciclaggio di qualsiasi materiale, nonché la gestione degli imballaggi, dei rifiuti da imballaggio in genere e ogni altro bene durevole;

(c) la costruzione e gestione di impianti fissi e di attrezzature mobili per l'esercizio dei servizi di cui sopra, nonché l'applicazione di tecniche di trattamento di rifiuti specifici, ivi

compresi i fanghi provenienti da impianti di depurazione delle acque di fognatura;

(d) la promozione e/o la realizzazione e/o la gestione di servizi, impianti, processi industriali e tecnologici inerenti allo smaltimento ed al trattamento di rifiuti urbani, speciali, anche pericolosi, nonché la promozione e/o la realizzazione e/o la progettazione e/o la gestione di servizi, processi industriali e tecnologici volti al risparmio energetico attraverso tecniche atte a ridurre i consumi dell'energia;

(e) le attività amministrative connesse alla gestione dei rifiuti di cui alla precedente lettera a) e di quelle necessarie per la gestione dei rifiuti speciali, quali la gestione delle banche dati, le attività di informazione, formazione ed educazione ambientale, l'adozione di iniziative finalizzate alla prevenzione della produzione dei rifiuti, l'applicazione e la riscossione della cd. tariffa corrispettiva e, comunque, dell'entrata costituente il corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti, la progettazione di sistemi di raccolta differenziata e di riciclo dei rifiuti;

(f) la prestazione di servizi di cui alle lettere precedenti anche a favore di privati produttori di rifiuti speciali, alle condizioni previste dalle norme vigenti, nell'ambito dei servizi affidati;

(g) i servizi di gestione, ivi incluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie, di parchi e di giardini pubblici e/o di aree a verde attrezzato nonché di aree ad uso pubblico, compresa l'igiene dell'ambiente attraverso attività antiparassitarie, fitosanitarie ed igiene degli ambienti e degli alimenti;

(h) manutenzione, ordine e pulizia delle strade e delle cunette, sgombero neve, gestione e manutenzione del verde e arredo urbano, manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica;

(i) promozione, coordinamento ed attuazione prioritariamente di interventi e servizi per la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente, del suolo e del sottosuolo e delle acque, nonché per il recupero ecologico - nell'ambito delle attività sopra indicate ovvero indipendentemente da esse - di aree ed ambienti inquinati e degradati, mediante il loro risanamento, ripristino e ricomposizione;

(j) l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie afferenti alle attività di cui sopra;

(k) gestione e manutenzione delle aree destinate a parcheggio pubblico e delle strutture in esse esistenti o alle stesse accessorie;

(l) gestione di impianti di trasporto in servizio pubblico rientranti nella cosiddetta mobilità alternativa quali ad esempio: scale mobili, tappeti mobili, funicolari, ascensori;

(m) gestione dei servizi connessi ai sistemi di vigilanza, anche attraverso il monitoraggio di tipo remoto e la telesorveglianza degli impianti di cui alla precedente lett.;

(n) rimesse e officine meccaniche e/o di carrozzeria, per l'assistenza tecnica e la riparazione dei mezzi di trasporto in genere, sia di proprietà, sia di terzi;

(o) può inoltre fornire assistenza e coordinamento nei confronti dei soci e delle società da essi partecipate o di terzi per tutte le attività previste dall'oggetto sociale e comunque in materia di organizzazione tecnica, di normativa del settore dei rifiuti, ivi compresi i servizi di selezione, formazione e amministrazione del personale, gli approvvigionamenti, la gestione degli appalti, la progettazione di servizi, l'elaborazione delle tariffe.

2. Rientrano nell'oggetto anche i servizi sopra non espressamente elencati, ma comunque complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche o legislative oltre ad ogni altra utile attività ricompresa nel contesto della gestione e dell'erogazione dei servizi pubblici locali e di servizi strumentali, ai sensi dell'art. 4, c. 4 del D.Lgs. 175/2016, in quanto non riservata dalla legge ad altri soggetti.

3. La società, nel rispetto di quanto ai precedenti punti 1 e 2 di questo articolo e delle disposizioni vigenti, dietro delibera della Assemblea dei Soci, può detenere partecipazioni societarie, acquisire partecipazioni societarie e costituire società.

4. La società, per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, può altresì, ai sensi di legge, affidare a terzi singole fasi dell'attività dei servizi pubblici locali ad essa affidati.

5. La società, in via non prevalente e del tutto occasionale, potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie (purché non nei confronti del pubblico), compresa la prestazione di garanzie, ritenute necessarie od utili al perseguimento dell'oggetto sociale.

6. La società è tenuta a realizzare oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite, anche rivolta a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 3 - Durata

1. La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). La società può essere sciolta anticipatamente, ovvero prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINANZIAMENTI

Articolo 4 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro _____
(_____)

suddiviso in quote sociali ai sensi di legge.

2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea, con conferimenti in denaro o in natura, alle condizioni e nel rispetto dei termini da essa stabiliti e nel rispetto altresì delle disposizioni di legge vigenti in materia.

3. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'Organo Amministrativo con le modalità dallo stesso stabilite nell'interesse della società, sempre nel rispetto della normativa vigente.

4. Sulle somme dovute dai soci per il pagamento delle quote, se in ritardo con i versamenti, decorre l'interesse legale; al socio moroso si applica la disciplina prevista dal Codice Civile.

Articolo 5 - Caratteristiche delle quote e diritti dei soci

1. Le quote sono nominative, indivisibili, trasferibili a norma di legge, ed attribuiscono ai titolari uguali diritti.

2. La qualifica di socio comporta di per sé piena e assoluta adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, ivi compresi i regolamenti societari, anche se approvati anteriormente all'acquisizione di detta qualifica.

3. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione ai sensi di legge.

4. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di quote di nuova emissione, in proporzione alla quota di capitale sociale da ciascuno di essi posseduta alla data della delibera di aumento del capitale sociale.

5. Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle quote di nuova emissione può essere escluso o limitato con la stessa delibera di aumento del capitale sociale.

Articolo 6 - Partecipazione di soggetti alla società

1. Possono partecipare alla società gli Enti Pubblici Locali, come individuati dall'articolo 2, comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali, della Provincia di Belluno.

2. L'ingresso di altri Enti Pubblici Locali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti al precedente punto n.1, potrà avvenire a seguito di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.2441 c.c., commi 4 e 5, oppure a seguito di cessione di parte della quota detenuta dai soci.

Articolo 7 - Trasferimento di quote

1. Qualora un socio intenda trasferire ad Enti Pubblici Locali, in tutto o in parte, le proprie quote, dovrà previamente - con raccomandata A.R./PEC - informare l'Organo Amministrativo delle condizioni dell'offerta, specificando la quota che intende trasferire, il nome dell'Ente o degli Enti disposti all'acquisto, nonché il valore e le altre condizioni di trasferimento.

2. L'Organo Amministrativo, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, provvederà ad inviare al domicilio dei soci il ricevimento della comunicazione stessa, con indicate le condizioni di trasferimento, il nome dell'Ente/i Locale/i acquirente/i e il valore concordato, allegandovi copia della predetta comunicazione; il tutto con lettera A.R./PEC.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, debbono comunicare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata A.R./PEC di cui al precedente punto n. 2, sempre a mezzo lettera raccomandata A.R./PEC indirizzata all'Organo Amministrativo la propria incondizionata volontà a procedere all'acquisto delle quote offerte in prelazione.

4. L'organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di cui al precedente punto n.3, provvederà ad informare il Socio cedente e tutti gli altri soci, delle adesioni pervenute e del nome dei soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione.

5. La prelazione dovrà essere esercitata dai soci, in proporzione alla quota di capitale sociale da ciascuno di essi posseduta.

6. I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, dovranno effettuare il pagamento entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della propria volontà di procedere all'acquisto di cui al precedente punto n.3, salvo differenti specifici accordi.

7. L'efficacia dei trasferimenti delle quote nei confronti della

società, è subordinata all'accertamento, da parte dell'Organo Amministrativo, che il trasferimento stesso non comporti violazione di quanto previsto dal presente statuto ed in particolare di quanto stabilito all'art. 6 dello statuto stesso.

8. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene.

Articolo 8 - Forme di finanziamento e di supporto alla gestione

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la società trae mezzi per il conseguimento dei propri fini:

- dai ricavi da gestione dei servizi e dell'attività e dall'autofinanziamento che ne deriva;
- da contributi da parte di enti pubblici e soggetti privati;
- da finanziamenti a medio - lungo termine ed a breve termine, erogati da istituzioni finanziarie abilitate;
- da qualsiasi altro flusso di risorse compatibile con i fini sociali. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso della somma versata, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 9 - Emissione titoli di debito

1. La società può emettere, ai sensi di legge, con apposita delibera assembleare, titoli di debito.

2. Il valore nominale complessivo dei titoli emessi e non ancora rimborsati non può eccedere l'importo risultante dalla somma dei valori del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

3. I titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

4. La delibera di emissione dei titoli prevede le condizioni di prestito e le modalità di rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il Registro delle Imprese. Tale delibera può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori di titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità di rimborso.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Articolo 10 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge e con il presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, da un Notaio, e devono essere trascritte in apposito libro ed essere trasmesse ai soci entro 30 giorni dall'adozione.

Articolo 11 - Poteri dell'Assemblea

1. All'Assemblea spetta la formulazione degli indirizzi, la programmazione, la vigilanza e il controllo, sia sulla gestione ordinaria che straordinaria della società.

2. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, è di competenza dell'Assemblea quanto segue:

- (a)** approvazione degli indirizzi e degli obiettivi a cui l'organo amministrativo deve conformare la propria attività, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 19, commi da 5 a 7, del D.Lgs. 175/2016;
- (b)** approvazione degli obiettivi strategici delle società partecipate;
- (c)** approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di esercizio della società e delle società da questa partecipate nonché per la definizione delle caratteristiche dei servizi da rendere;
- (d)** controllo con cadenza infrannuale ed a consuntivo, dello stato di attuazione degli obiettivi fissati per la società e per le società da questa partecipate, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità
- (e)** adozione del programma almeno annuale degli investimenti e le relative modalità di finanziamento della società e delle società da queste partecipate;
- (f)** la costituzione di società, l'acquisto e la vendita, nonché ogni altra operazione di trasferimento a terzi, di immobili e partecipazioni, a prescindere dallo strumento con cui l'operazione viene realizzata, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione di società partecipate;
- (g)** affitti e cessioni d'azienda o rami d'azienda, anche di

società partecipate;

- (h) adozione di ogni ulteriore atto ritenuto utile o necessario a disciplinare l'esercizio del controllo analogo congiunto dei soci e ad assicurarne l'effettività, ivi comprese le modifiche del regolamento di controllo analogo congiunto su proposta del Comitato Unitario.

3. L'assemblea ordinaria, su motivata proposta dell'organo amministrativo, delibera sulle seguenti autorizzazioni richieste per il compimento di atti dello stesso organo amministrativo, ferma la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti:

- (a) trasferimento della sede legale, istituzione e soppressione di sedi secondarie, filiali e succursali;
- (b) approvazione del budget e dei suoi aggiornamenti;
- (c) modifiche degli statuti delle società partecipate;
- (d) svolgimento, anche mediante partecipazione a gara, di servizi per soggetti diversi dai soci, comunque nell'ambito di quelli rientranti nell'oggetto sociale ed entro il limite di fatturato annuo previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, sulla base di un piano economico e finanziario che evidenzii il conseguimento di economie di scala o di altri recuperi di efficienza tali da giustificare l'assunzione.

4. All'Assemblea compete la nomina dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo su designazione dei soci del Comitato Unitario di Controllo Analogo.

5. All'assemblea compete altresì determinare la remunerazione dei componenti dell'Organo Amministrativo e di Controllo, nel rispetto delle disposizioni di legge specificatamente applicabili alle società a capitale interamente pubblico e del divieto di corrispondere all'Organo Amministrativo gettoni di presenza o premi di risultato, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

6. L'Assemblea, nell'esercizio dei suoi poteri, si conforma alle indicazioni ed alle proposte del Comitato. Decisioni contrarie a quelle indicate devono essere assunte con maggioranza qualificata dei 2/3 del capitale sociale ai sensi dell'art. 23, c.12 dello Statuto.

Articolo 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. L'Assemblea è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o, senza ritardo, quando ne è inoltrata richiesta ai sensi di legge.

3. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio provinciale, fermo restando quanto previsto al successivo punto n.7.

4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante spedizione dell'avviso di convocazione a mezzo raccomandata A.R./PEC, da inviarsi al domicilio dei Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza. In alternativa, la convocazione potrà essere fatta anche mediante strumento di comunicazione diverso dalla raccomandata/PEC, quale fax o posta elettronica, o comunque in modo tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, a condizione che:

- tali modalità di convocazione siano utilizzate solo nei confronti di quei Soci che abbiano comunicato alla società la propria utenza fax o il proprio indirizzo di posta elettronica;
- sia possibile accertare mediante avviso di ricevimento o altri mezzi idonei, che la convocazione è effettivamente giunta all'indirizzo del destinatario.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

6. Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

7. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita solo nei casi e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

8. Le adunanze dell'Assemblea potranno svolgersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di Assemblea totalitaria, i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi

ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 13 - Intervento e rappresentanza

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto proporzionale alla sua partecipazione.

3. I soci possono farsi rappresentare da altri soci oppure da terzi, ai sensi di legge.

4. Il rappresentante legale delle persone giuridiche socie, partecipa all'Assemblea dimostrando la sua qualifica.

5. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

6. L'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo partecipano all'Assemblea senza diritto di voto, ma possono intervenire nella discussione. Il Presidente, previo consenso espresso della maggioranza dei soci presenti, può ammettere l'intervento all'adunanza di dipendenti della società e/o consulenti esterni, al fine di fornire specifiche notizie ai soci relativamente alle materie da trattare.

Articolo 14 - Maggioranze assembleari

1. Le maggioranze sono quelle previste dalla legge, salvo quanto previsto dall'art. 23, c. 12 dello Statuto.

Articolo 15 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento la Presidenza è assunta da persona designata dall'Assemblea medesima.

2. L'Assemblea nomina un segretario dotato di requisiti professionali idonei, che può essere scelto anche tra estranei, e che è designato dagli intervenuti su proposta di chi presiede l'adunanza.

Articolo 16 - Organo amministrativo

1. La società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico o, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero da 3 (tre) fino a 5 (cinque)

membri nominati nel rispetto dell'equilibrio di genere in ossequio ai criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia e dandone motivazione ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016.

2. L'assemblea, prima di procedere alla nomina, determina e motiva la forma dell'Organo Amministrativo.

3. Qualora sopravvenute norme di legge imponessero una diversa composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione, le stesse dovranno considerarsi prevalenti rispetto alle disposizioni del presente statuto.

4. L'Organo Amministrativo dura in carica secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

5. Non può comunque essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica ed è rinnovabile.

6. Qualora, per dimissioni o altra causa venisse meno un componente del Consiglio di Amministrazione, la maggioranza degli Amministratori o l'Amministratore Unico, l'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo per la ricostituzione dell'organo amministrativo. Se nel corso del mandato vengono a mancare il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato, i restanti componenti provvedono senza indugio alla convocazione dell'assemblea per la nomina del sostituto, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

7. Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo deve convocare senza indugio l'assemblea per la ricostituzione dell'Organo Amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

8. Non possono ricoprire la carica di amministratore della società ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti coloro che si trovino nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa al tempo vigente in materia di società a totale capitale pubblico.

Articolo 17 - Organo Amministrativo - poteri e rappresentanza

1. L'Organo amministrativo è investito dei poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società nei limiti di quanto previsto dalla legge, dal presente statuto e dall'Assemblea e provvede a tutto quanto non sia riservato all'assemblea dalla legge o dallo statuto.

2. Nel rispetto di quanto precisato nel precedente punto, rientra in particolare nella sua competenza l'approvazione di tutti i documenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente il quale non potrà in ogni caso ricevere compensi aggiuntivi per lo svolgimento di tale funzione. La firma del Vice Presidente costituisce, nei confronti dei terzi, prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

4. Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea.

5. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno facoltà, anche nominando avvocati e procuratori, di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione ed anche di costituirsi parte civile in giudizi penali a nome e nell'interesse della società.

6. L'Organo Amministrativo designa un Segretario per la verbalizzazione dei propri atti; in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario è individuato da chi presiede l'adunanza.

Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione - convocazione, costituzione, quorum di deliberazione, verbalizzazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori dalla sede sociale (fermo restando quanto previsto al successivo punto n.7), tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o dall'Organo di Controllo.

2. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata A.R. o via telefax o via posta elettronica certificata, contenente l'indicazione del luogo (fermo restando quanto previsto al successivo punto n.7) del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun consigliere ed all'organo di controllo, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata via telefax o per posta elettronica, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

3. Il Consiglio si ritiene validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, nei casi previsti dalla legge.

4. Per la validità delle decisioni si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

5. Ogni Consigliere dispone di un voto, e non è ammessa in alcun caso la delega.

6. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;

- sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8. Nei relativi verbali dovrà essere dato atto della sussistenza di tutte le predette condizioni;

9. Nel caso di organo amministrativo collegiale, ferme restando le disposizioni di legge e di statuto, le seguenti materie sono di esclusiva competenza dell'organo di amministrazione e pertanto non possono formare oggetto di delega:

(a) approvazione del budget economico e finanziario, di carattere annuale e pluriennale, nonché eventuali modifiche dello stesso;

(b) approvazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e degli eventuali piani di risanamento, secondo la disciplina dell'art. 14 del D.Lgs. 175/2016;

(c) determinazione e variazione delle tariffe o delle proposte di tariffa relative a beni e servizi della società, fatta eccezione per le variazioni imposte dalla legge e/o da provvedimenti delle competenti autorità amministrative;

(d) approvazione e modifica della carta dei servizi degli utenti e dei regolamenti interni;

(e) decisioni in materia dimensionamento dell'organico e autorizzazioni ad espletare procedure di assunzione di personale, nel rispetto degli obiettivi fissati dall'Assemblea dei soci;

(f) proposte di delibere da sottoporre alla successiva

approvazione dell'assemblea relative ad aumento o riduzione del capitale sociale, fusioni e scissioni societarie, liquidazione volontaria; quotazione in borsa; acquisto, vendita e conferimento di aziende o di rami d'azienda;

- (g) concessione di garanzie o assunzione di mutui;
- (h) affidamento di contratti di consulenza, studio o ricerca per importi superiori a 40.000,00 (quarantamila/00) euro;
- (i) conclusione di contratti con i soci, con società da tali soci direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate, e/o con le loro controllanti o comunque con società appartenenti allo stesso gruppo;
- (j) partecipazione a gare o formulazioni di offerte;
- (k) acquisti, alienazioni, permuta e locazioni immobiliari;
- (l) approvazione delle misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- (m) approvazione dei regolamenti di gestione aziendale;
- (n) designazione degli amministratori e dei sindaci revisori da nominare in seno alle società partecipate;
- (o) revoca dell'Amministratore o degli Amministratori delle società partecipate;
- (p) autorizzazione preventiva ad approvare le delibere poste all'ordine del giorno delle assemblee dei soci delle società partecipate;
- (q) nomina di procuratori e fissazione dei relativi poteri;
- (r) nomina dei dirigenti e risoluzione del relativo rapporto di lavoro;
- (s) nomina del direttore generale.

Articolo 19 - Direttore Generale

1. L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale, anche in convenzione con altre società/organismi, determinandone le funzioni, il compenso ed i poteri di rappresentanza.

Articolo 20 - Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo può essere:
 - monocratico, composto dal Sindaco unico al quale è attribuita anche la revisione legale dei conti;
 - un Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e due

Sindaci supplenti cui è attribuita anche la revisione legale dei conti.

2. L'Assemblea prima di procedere alla nomina, determina la forma dell'Organo di controllo.

3. L'Organo di Controllo dura in carica secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

4. Non può comunque essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.

5. Salve diverse e prevalenti disposizioni di legge, l'organo di controllo è rieleggibile una sola volta.

6. Non possono essere nominati coloro che si trovino nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa al tempo vigente in materia di società a totale capitale pubblico;

7. Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;

- sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8. Per quanto non previsto nel presente statuto si rimanda alle disposizioni di legge.

TITOLO IV - BILANCIO - UTILI

Articolo 21 - Esercizio sociale e redazione del bilancio

1. L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo, in conformità alle prescrizioni di legge provvederà, nei modi e nei limiti di legge, alla redazione del bilancio.

3. Il bilancio si compone di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione, ex artt. 2423 e seguenti del codice civile. Il bilancio non può essere redatto in forma abbreviata.

Articolo 22 - Destinazione degli utili

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti fra i soci salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, ad eccezione degli utili netti derivanti dalla gestione del servizio rifiuti urbani che saranno integralmente e obbligatoriamente destinati a nuovi investimenti e al miglioramento del servizio stesso.

TITOLO V - Ulteriori disposizioni per il controllo analogo congiunto

Articolo 23 - Controllo analogo congiunto dei soci

1. L'attività della società e quella delle società da questa partecipate è improntata ai principi di economicità, efficienza ed di efficacia.

2. La società e le società da questa partecipate sono assoggettate ad un controllo congiunto dei soci, analogo a quello che gli stessi soci esercitano sui propri servizi.

3. Il controllo analogo congiunto dei soci, di cui al comma precedente, si esplica attraverso:

- a) le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;
- b) le forme di coordinamento stabilite dai soci fra loro per assicurare l'esercizio congiunto del controllo analogo, anche di tipo pattizio.

4. Il controllo analogo è esercitato anche mediante un Comitato Unitario, composto da Sindaci e da Presidenti delle Unioni o da loro delegati, da un minimo di 5 fino ad un massimo di 27 rappresentanti, scelti concordemente tra i soci di Bellunum. I criteri adottati saranno ispirati alla massima rappresentatività tenendo conto, anche in via non esaustiva, della popolazione, della quota societaria, nonché agli ambiti geografici di riferimento delle società partecipate.

Il Comitato si riunisce almeno tre volte l'anno. Vengono rimessi al Comitato:

- esame ed istruttoria per eventuali modifiche dello Statuto;
- verifica periodica dei documenti di programmazione (Budget, Piani Industriali) e rendicontazione;
- atti di indirizzo in merito ai contratti di servizio con le

società partecipate e dei relativi atti conseguenti;

- verifica periodica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti nel contratto di servizio, in concomitanza con le verifiche svolte dall'ente d'ambito nell'esercizio delle proprie competenze esclusive ai sensi di legge;
- monitoraggio degli indicatori extra-contabili (standard qualitativi e tecnici), previsti dai contratti di servizio e/o dalle carte dei servizi, che dovranno essere trasmessi periodicamente dalle Società, ferme restando le attività di monitoraggio svolte dall'Ente d'Ambito nell'esercizio delle proprie competenze esclusive ai sensi di legge;
- proposte di modifica del regolamento del controllo analogo congiunto.

5. Per ogni società partecipata opera un Comitato Ristretto composto da 1 a 5 membri rappresentanti degli enti locali serviti, in persona dei Sindaci o Presidenti di Unione o loro delegati, purché questi siano amministratori locali in carica.

6. Il Comitato Unitario per il controllo analogo esercita le proprie funzioni in tre distinte fasi:

- controllo ex ante - indirizzi ed obiettivi programmatici;
- controllo contestuale - monitoraggio periodico sull'andamento della gestione;
- controllo ex post - verifica dei risultati raggiunti.

Le modalità del Controllo Analogo vengono effettuate nel rispetto delle attribuzioni e competenze previste dallo Statuto delle Società.

7. In fase di indirizzo, il Comitato Unitario per il controllo analogo verifica gli atti e provvedimenti societari a carattere strategico e programmatici pluriennali laddove predisposti (statuti, piani industriali, piani di sviluppo, relazioni programmatiche pluriennali, atti di amministrazione straordinaria). Il Comitato Unitario per il controllo analogo verifica, altresì, gli atti e provvedimenti societari di pianificazione (relazione programmatica annuale, piano degli investimenti e disinvestimenti, piano occupazionale, budget economico e finanziario, programma degli acquisti e dei lavori) ed i regolamenti di gestione. Il Comitato Unitario per il controllo analogo, inoltre, orienta ed indirizza l'attività della Società verso il perseguimento dell'interesse comune attraverso una gestione efficiente, efficace ed economica e garantendo il socio sull'economicità e qualità del

servizio offerto. La Società, nei propri documenti di programmazione, tiene conto degli eventuali orientamenti individuati dal Comitato Unitario per il controllo analogo.

8. In fase di monitoraggio, in tempo utile per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Società presenta con periodicità non superiore al semestre una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, affinché il Comitato Unitario per il controllo analogo possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali. Il Comitato Unitario per il controllo analogo, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, può indicare le azioni necessarie da intraprendere, alle quali l'organo amministrativo delle società dovrà attenersi. Il controllo contestuale viene attuato attraverso il monitoraggio di report periodici aziendali, nei quali viene illustrato: lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e vengono rilevate ed analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da attuare; L'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale. Il Comitato Unitario per il controllo analogo, qualora ritenga le relazioni di cui sopra non esaustive, può chiedere alla società documentazione integrativa tesa a fornire ulteriori dettagli sull'andamento delle attività.

9. In fase di approvazione del bilancio di esercizio il Comitato Unitario per il controllo analogo prende atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte della società. In questa fase del controllo, il Comitato Unitario per il controllo analogo, sulla base dei risultati raggiunti, può dare indicazioni sulla rimodulazione degli obiettivi della programmazione.

10. Quando gli organi sociali della società devono assumere deliberazioni circa le società partecipate, ciò deve essere inequivocabilmente indicato nell'ordine del giorno, che viene trasmesso anche agli enti locali serviti dalle società operative locali interessate.

11. Quando nella stessa seduta gli organi della società devono deliberare in ordine a più argomenti, le votazioni relative alle partecipazioni ed attività nelle società operative locali devono essere tenute distinte da quelle aventi differente oggetto.

12. Gli organi della società si conformano alle indicazioni del Comitato. Nel caso di deliberazioni assembleari, decisioni contrarie a quelle indicate devono essere assunte con maggioranza

qualificata dei 2/3 del capitale sociale.

Articolo 24 - Controllo di gestione

1. La società si dota di un sistema di controllo interno di gestione, finalizzato alla rilevazione periodica, infrannuale e consuntiva, del livello di raggiungimento degli obiettivi, della qualità dei servizi erogati e dell'efficacia ed economicità della gestione.
2. Le rilevazioni del controllo di gestione sono messe a disposizione dell'organo amministrativo, per l'adozione delle misure di sua competenza.

Articolo 25 - Sistema informativo

1. La società si conforma al sistema informativo definito dai soci nonché dal Consiglio di Bacino "Dolomiti" per quanto di sua competenza, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari ed economico-patrimoniali fra questi e la società, anche ai fini della redazione dei bilanci consolidati dei soci, nonché a rilevare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società stessa, l'andamento della gestione dei contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge.
2. La società trasmette prontamente al socio, e per esso ai suoi organi e uffici, ogni informazione e/o atto utile o necessario all'esercizio di attività amministrative o di controllo, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o all'acquisizione di elementi conoscitivi sia riferiti alla società che alle società da questa partecipate.
3. La relazione sulla gestione che compone il bilancio evidenzia, fra l'altro, lo stato della situazione organizzativa della società, con indicazione del personale in organico, del relativo costo, nonché delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, ed illustra puntualmente i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti dai soci.
4. La relazione sulla gestione allegata al bilancio consolidato del gruppo evidenzia, fra l'altro, lo stato della situazione complessiva del gruppo specificando i risultati complessivamente raggiunti in relazione agli obiettivi prestabiliti.

Articolo 26 - Trasmissione di atti ai soci

1. L'organo amministrativo trasmette ai soci, contestualmente all'avviso di convocazione delle assemblee previste per la

trattazione:

- a) il budget;
 - b) gli aggiornamenti del budget;
 - c) il bilancio di esercizio corredato dalla relazione sul governo societario e delle relazioni del collegio sindacale e del revisore legale dei conti.
2. Copia del verbale di ciascuna assemblea è trasmessa ai soci.

Titolo VI - SCIoglimento E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27 - Scioglimento e liquidazione della società

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Articolo 28 - Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 relativo al controllo congiunto, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.